



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 28 giugno 2022

Deliberazione n.2022/14/145

Oggetto: A. I. Porrara Comune di Comune di Sant'Angelo dei Lombardi. Istanza di insediamento nuova attività produttiva in ditta "Artigiana Porte S.r.l." nel lotto individuato in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi particella n.227. Istanza acquisita al protocollo consortile al n. 1665 del 29/03/2022 e successive integrazioni protocollo consortile n. 2913 del 30/05/2022 e n.3102 del 09/06/2022

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di giugno alle ore 18.30 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	assente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza

IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del Dirigente dell'Area Tecnica:

"Con PEC del 29/03/2022 (acquisita al protocollo consortile al n. 1665 del 29/03/2022, in copia allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale) la ditta "Artigiana Porte S.r.l.", con sede legale in Nusco (AV) alla via Grotte n. 8, ha trasmesso (ai sensi del regolamento Consortile vigente approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 2021/3/5 del 21/05/2021) istanza di Nulla Osta per insediamento nuova attività produttiva da attuare nel lotto industriale di proprietà individuato in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi particella n. 277,

Lo scrivente, a cui è stata assegnata l'istanza innanzi esplicitata, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica Consortile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., con nota consortile protocollo n. 1752 del 01/04/2022, ha dato comunicazione di avvio del procedimento per la fase istruttoria finalizzata al rilascio del parere di competenza in merito all'istanza in oggetto.

In seguito all'esame della documentazione trasmessa, con successiva nota consortile protocollo n.2281 del 02/05/2022, è stata formulata richiesta di integrazione e chiarimenti alla documentazione presentata (acquisita al protocollo consortile al n. 1665 del 29/03/2022).

La ditta "Artigiana Porte Sr.L." con PEC del 26/05/2022 (acquisite al protocollo consortile al n.2913 del 30/05/2022) e successiva PEC del 08/06/2022 (acquisite al protocollo consortile al n.3102 del 09/06/2022) ha inoltrato documentazione integrativa a riscontro della richiesta di chiarimenti effettuata dal Consorzio con nota protocollo n. 2281 del 02/05/2022.

L'istanza di insediamento in oggetto risulta presentata nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili (che per brevità di seguito verrà indicato con la parola "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021. L'istanza risulta, inoltre, presentata secondo il modello (allegato 2) previsto dal Regolamento e completa di tutti gli allegati nel medesimo indicati.

La ditta "Artigiana Porte S.r.l." ha richiesto il nulla osta del Consorzio per l'insediamento di una nuova attività produttiva nell'Area Industriale di Porrara e nello specifico nel lotto edificato individuato in catasto Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei L. particella n. 227 (lotto 5 ex Tecnomoda S.r.l.), di cui la stessa ditta ha acquisito la proprietà.

L'istanza di insediamento presentata rientra nella fattispecie "insediamento in aree e/o immobili di cui il soggetto richiedente abbia già la proprietà e/o la disponibilità", prevista dall'art. 4 comma 1 lettera b) del "Regolamento".

Preso atto che:





CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO



- con Decreto del Tribunale di Avellino del 11/06/2020 (repertorio n. 9M/2020) la società "Artigiana Porte S.r.l." è divenuta proprietaria dell'immobile individuato in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei L. particella n. 227;

- della relazione descrittiva e del business plan trasmesso, al cui contenuto si rinvia, si rileva che la società "Artigiana Porte S.r.l." intende avviare un'attività di "falegnameria".

Dato atto che:

- non è prevista la realizzazione di opere a farsi e della dichiarata conformità dello stato dei luoghi ai titoli abilitativi edilizi rilasciati;

- l'opificio industriale già esistente ricade nel perimetro dell'area industriale con destinazione zona di localizzazione industriale;

- l'attività che la società "Artigiana Porte S.r.l." intende svolgere nell'immobile industriale di proprietà (in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi particella n. 277) è compatibile con quanto previsto dalle norme di attuazione del Ministro Segretario di Stato valide per le Aree Industriali dell'articolo 32 della legge del 14/05/1981 n. 219;

- la Società, in ottemperanza a quanto disposto dal C.D. del Consorzio con deliberazione n. 2021/12/132 del 11/05/2021, ha versato l'importo dovuto di € 1.220,00= IVA inclusa (per spese istruttorie istanza insediamento), € 620,00= IVA inclusa (per spese istruttorie istanza Subentro nella proprietà) e € 753,16= IVA inclusa (per contributi e oneri consortili).

Tanto premesso, si propone di:

- prendere atto che con Decreto del Tribunale di Avellino del 11/06/2020 (repertorio n. 9M/2020) la società "Artigiana Porte S.r.l.", è proprietaria dell'immobile individuato in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei L. particella n. 227;

- accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere nei limiti di competenza del Consorzio (fissati dalla Legge Regione Campania del 06/12/2013 n. 19 e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021.) il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Artigiana Porte S.r.l." nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi particella n. 227 di superficie complessiva pari a mq 6173;

- di approvare lo schema di convenzione preliminare (previsto dal regolamento consortile vigente) in copia allegato.

- di chiarire che il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Artigiana Porte S.r.l." resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:

- del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;

- della presentazione al Comune competente istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;



- della sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare”;

Ritenuto di condividere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica ed in conformità alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di prendere atto che con Decreto del Tribunale di Avellino del 11/06/2020 (repertorio n. 9M/2020) la società "Artigiana Porte S.r.l.", è proprietaria dell'immobile individuato in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei L. particella n. 227;
- 3) Di accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere nei limiti di competenza del Consorzio il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Artigiana Porte S.r.l." nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 23 del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi particella n. 227 di superficie complessiva pari a mq 6173;
- 4) Di approvare lo schema di convenzione preliminare in copia allegato, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione;
- 5) Il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Artigiana Porte S.r.l." resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:
 - del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;
 - della presentazione al Comune competente istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;
 - della sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare
- 6) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, all'Ufficio Contabile e al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Il Segretario

per l'Area di Sviluppo

Il Presidente

per l'Area di Sviluppo



CONVENZIONE PRELIMINARE PER INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

TRA

Il **CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVELLINO** (di seguito, per brevità, denominato "**Ente**"), in persona del Presidente p.t. PISANO Pasquale, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Avellino alla C.da Campo Fiume 2/A- C.F. 80000830648;

E L'IMPRESA

ARTIGIANA PORTE S.R.L., con sede legale in Nusco (AV) alla via Grotte n. 8, iscritta al Registro delle Imprese di Avellino con (C.F. e P.IVA n. 02497320644), che interviene nel presente atto in persona di CERZA Angelo, nato a Nusco (AV) il 08/07/1950 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito, per brevità, "soggetto insediando")

PREMESSO

- che con deliberazione del Comitato Direttivo dell'Ente n. del è stato concesso il richiesto nulla-osta preliminare (art.14 del Regolamento), alle condizioni tutte stabilite nella medesima deliberazione, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dell'edificio produttivo in Area/Agglomerato industriale di **Porrara** tenimento del Comune di Sant'Angelo dei Lombardi della ditta **ARTIGIANA PORTE S.R.L.** per avviare un'attività di "*falegnameria*".
- che, pertanto, si rende necessario regolare i rapporti dell'impresa nei confronti dell'Ente in ordine a specifici obblighi di condotta a carico della stessa;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa –

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto –

La presente convenzione disciplina obblighi e rapporti fra l'Ente ed il soggetto insediando di cui in premessa, per gli adempimenti e le attività previste dagli artt. 12 e segg. del Regolamento antecedenti al conseguimento del titolo abilitativo.

Art. 3 – Obblighi d'insediamento –

Il soggetto insediando dovrà munirsi del titolo abilitativo alla realizzazione delle attività in progetto, in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 160 del 2010 e ss.mm.ii., avanzandone idonea istanza al Comune territorialmente competente entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal rilascio del nulla osta preliminare da parte del Consorzio. La produzione dell'istanza al Comune dovrà essere comunicata entro 15 giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente.





L'avvenuto rilascio o rigetto del titolo edilizio da parte del Comune dovrà essere comunicato nei successivi dieci giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente. Contestualmente, in caso di esito positivo, il tecnico incaricato dovrà rimettere dichiarazione asseverata della rispondenza del titolo edilizio al n.o. preliminare.

L'Ente, a seguito della comunicazione positiva, verificata la conformità del progetto e delle condizioni soggettive al nulla-osta preliminare, rilascia il nulla-osta definitivo.

Il rilascio del nulla-osta definitivo, nel quale, tra l'altro, si prenderà atto del titolo abilitativo, e la conseguente stipula di nuova convenzione (definitiva), consente il legittimo insediamento ed esercizio delle attività da parte del soggetto insediando.

Il provvedimento, entro e non oltre 10 gg. dalla sua adozione, è pubblicato sull'Albo online dell'Ente e comunicato a mezzo PEC al soggetto insediando con invito ad espletare, entro e non oltre i successivi 15 giorni, gli adempimenti propedeutici alla stipula della eventuale convenzione definitiva.

Decorso infruttuosamente il termine di 30 gg. dalla comunicazione di cui sopra senza che il richiedente provveda agli adempimenti richiesti, il nulla-osta definitivo si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni comunicazione inerente all'iter di insediamento dovrà essere indirizzata al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente, riportando in oggetto il "Num. reg. interno" assegnato alla presente convenzione.

Art. 4 – Servitù coattive –

L'Ente si riserva di stabilire, nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto e lungo i confini del lotto medesimo, condutture per acquedotti, gasdotti, fognature, elettrodotti e reti telefoniche, compatibilmente con l'insediamento.

L'installazione delle succitate strutture non dà diritto al proprietario di percepire alcuna indennità di sorta.

Art. 5 – Decadenza e risoluzione –

Ogni grave inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della presente convenzione, ovvero ogni altro inadempimento ritenuto dall'Ente, con congrua motivazione, di particolare rilevanza ai fini del regolare insediamento produttivo, comporta l'attivazione, su proposta del responsabile del procedimento, della procedura di decadenza, nel rispetto delle modalità partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato Direttivo dell'Ente e comunicata all'impresa, nonché al Comune per quanto d'interesse in ordine al titolo abilitativo, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

Le parti riconoscono espressamente che l'efficacia della presente convenzione è risolta *ipso jure* ove intervenga pronuncia di decadenza dall'insediamento.





Art. 6 – Oneri e spese –

Il soggetto insediando si obbliga a sostenere tutti gli oneri, di qualsiasi origine e natura, connessi alla pratica d'insediamento e alla presente convenzione. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art. 7 – Obblighi finali –

Il soggetto insediando, infine, si obbliga a partecipare all'eventuale Consorzio di gestione per le finalità di cui alla L.R.C. n. 19/2013 nonché a stipulare nuova convenzione a seguito del rilascio del nulla osta definitivo di cui all'art.15 del Regolamento.

Avellino, ...

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del codice civile, gli articoli 3) 4) 5) 6) 7) della presente convenzione.

Avellino, ...

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI

